

**DELIBERAZIONE 8 MARZO 2022**

**98/2022/R/IDR**

**APPROVAZIONE DELLA NOTA METODOLOGICA IN ESITO ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE PRELIMINARI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER LE VALUTAZIONI QUANTITATIVE PREVISTE DAL MECCANISMO INCENTIVANTE DELLA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ TECNICA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (RQTI) AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 46/2020/R/IDR**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1195<sup>a</sup> riunione del 8 marzo 2022

### **VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2007) 725 del 20 novembre 2007, recante “I servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo”;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673 final del 14 novembre 2012, recante "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee";
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2014) 177 del 19 marzo 2014, relativa all'iniziativa dei cittadini europei «Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale. L'acqua è un bene comune, non una merce»;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio COM(2015)120 final del 9 marzo 2015, recante “Direttiva quadro Acque e direttiva Alluvioni: azioni a favore del “buono stato” delle acque unionali e della riduzione del rischio di alluvioni”;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per

l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;

- il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: MTI-2);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante “Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” e il relativo Allegato A, recante “Regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)”;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A, recante “Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR (di seguito: deliberazione 580/2019/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2020-2023 MTI-3. Schemi regolatori” (di seguito: MTI-3), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 2020, 46/2020/R/IDR, “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al titolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 917/2017/R/IDR (RQTI)” (di seguito: deliberazione 46/2020/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 12 marzo 2020, 59/2020/R/IDR, recante “Differimento dei termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell'emergenza da COVID-19”;
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2020, 235/2020/R/IDR, recante “Adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell'emergenza da COVID-19” (di seguito: deliberazione 235/2020/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, recante “Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 639/2021/R/IDR);
- la determina del 29 marzo 2018 1/2018 DSID, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR” (di seguito: determina 1/2018 DSID);

- la determina 29 giugno 2020, 1/2020-DSID, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 235/2020/R/IDR” (di seguito: determina 1/2020-DSID);
- il Comunicato dell’Autorità 5 aprile 2018, recante “Raccolta dati: Aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019”;
- il Comunicato dell’Autorità 16 giugno 2020, recante “Raccolta dati Qualità tecnica (RQTI) – monitoraggio (RQTI 2020)” (di seguito: Comunicato 16 giugno 2020);
- i dati, gli atti e i documenti, trasmessi da Enti di governo dell’ambito e gestori nell’ambito delle raccolte dati dei provvedimenti sopra citati o in risposta alle richieste di informazioni aggiuntive.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 917/2017/R/IDR, a seguito di un ampio processo partecipativo, l’Autorità ha definito una disciplina della qualità tecnica del servizio idrico integrato, adottando un approccio asimmetrico e innovativo al fine di garantire, a partire dalle condizioni rilevate nei diversi contesti, l’identificazione di stimoli corretti ed efficaci per promuovere benefici a favore della platea degli utenti dei servizi, in un quadro di parità di trattamento degli operatori, monitoraggio continuo e gradualità nell’implementazione;
- in particolare, al fine di promuovere lo stabile miglioramento delle condizioni tecniche e gestionali di erogazione dei servizi, l’Autorità, nell’ambito della RQTI, ha introdotto un sistema di incentivazione (speculare per premi e penalità), articolato in fattori premiali o di penalizzazione, da attribuire in ragione delle *performance* dei gestori, individuando:
  - a) un meccanismo incentivante (teso a valorizzare i casi di maturità tecnologica e gestionale) che consideri lo stato di efficienza conseguito e che preveda una attribuzione multistadio - base, avanzata e di eccellenza - di incentivi agli operatori appartenenti *ex ante* (per almeno un macro-indicatore) alle classi a cui è associato l’obiettivo di mantenimento del livello di partenza (indicata come “Classe A”);
  - b) un meccanismo incentivante (teso a promuovere miglioramenti in casi di criticità tecnico-gestionali da superare) che consideri la variazione dell’efficienza e che preveda una attribuzione multistadio – base e avanzata - di incentivi agli operatori non appartenenti *ex ante* alle fasce a cui è associato l’obiettivo di mantenimento del livello di partenza;
- i premi e le penalità di qualità tecnica sottesi al meccanismo di cui al punto precedente sono quantificati, a partire dal 2020, sulla base delle performance realizzate in ciascuno dei due anni precedenti, individuando il metodo *Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) quale metodologia per l’attribuzione dei punteggi sulla base dei valori assunti dai parametri e dai macro-indicatori, idonea a valutare sia le graduatorie relative allo

stato delle prestazioni, per gli stadi avanzato e di eccellenza, sia le variazioni nelle *performance*, per il solo stadio avanzato;

- le modalità con cui è disciplinato il meccanismo di incentivazione – classificazione delle *performance*, articolazione delle graduatorie, attribuzione dei punteggi per l’applicazione dei fattori premiali e di penalizzazione, determinazione e valorizzazione dei premi e delle penalità – sono declinate, ai sensi del Titolo 7 della RQTI, rispetto a cinque Stadi di Valutazione, di seguito riportati:
  - *Stadio I*, caratterizzato da un livello base di fattore premiale (di penalizzazione), in ragione del posizionamento *ex post* della gestione che ne confermi la presenza (che non ne confermi la presenza) in Classe A per ciascun macro-indicatore;
  - *Stadio II*, caratterizzato da un livello base di fattore premiale (di penalizzazione) in ragione di un posizionamento *ex post* della gestione che risulti migliore (peggiore) rispetto all’obiettivo di miglioramento definito dall’Autorità in corrispondenza di ciascun macro-indicatore;
  - *Stadio III*, caratterizzato da un livello avanzato di fattore premiale (di penalizzazione) agli operatori che risultino, *ex post*, i migliori tre nelle fasce di mantenimento dello status di cui alla Classe A, tenendo conto anche dell’incremento di *performance* (i peggiori tre tra quelli che non hanno confermato il mantenimento dello status all’interno della Classe A) per ciascun macro-indicatore;
  - *Stadio IV*, caratterizzato da un livello avanzato di fattore premiale (di penalizzazione) ai tre operatori che risultino aver conseguito, *ex post*, i miglioramenti più ampi (le *performance* peggiori) rispetto agli obiettivi fissati;
  - *Stadio V*, caratterizzato da un livello di eccellenza di fattore premiale per i tre migliori operatori con riferimento a tutti i macro-indicatori valutati, di cui almeno uno in Classe A;
- l’erogazione del premio o l’applicazione della penalità per i livelli “avanzato” e di “eccellenza” (di cui agli *Stadi III, IV e V*), è subordinata all’elaborazione, da parte dell’Autorità, di una graduatoria annuale per ciascuno dei suddetti stadi, attribuendo a tutti i gestori ritenuti ammissibili al meccanismo di incentivazione, un punteggio determinato secondo i criteri fissati dall’articolo 27 della richiamata RQTI.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con deliberazione 46/2020/R/IDR l’Autorità ha avviato il procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica (RQTI), prevedendo un meccanismo in due fasi:
  - da un lato, l’identificazione del set di gestioni per le quali si possiede un corredo completo di informazioni (punto 1, lettera a);

- dall'altro, l'attribuzione delle penalità per tutte le gestioni che, al momento della definizione delle graduatorie, non avessero inviato i dati necessari alla valutazione degli obiettivi di qualità tecnica (punto 1, lettera b).
- per i gestori che non avessero inviato i dati necessari (ricadenti nel detto punto 1, lettera b), la medesima deliberazione ha previsto espressamente le modalità di calcolo delle penalità applicabili, di fatto attribuendo loro le penalità massime previste dalla RQTI nei diversi Stadi di valutazione;
- il termine perentorio per la conclusione della raccolta dei dati di qualità tecnica è stato fissato, nella medesima deliberazione 46/2020/R/IDR, in data 17 aprile 2020. Il termine è stato, tuttavia, prorogato in considerazione degli eventi pandemici COVID-19, dapprima al 17 giugno e, da ultimo, al 17 luglio del medesimo anno 2020.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- i dati per l'applicazione del meccanismo incentivante sono stati richiesti, rispettivamente:
  - con la raccolta dei dati tecnici e tariffari per l'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR", secondo le modalità stabilite con determina 1/2018 DSID, che ha raccolto i dati di base relativi all'annualità 2016 (o 2017, nei casi previsti);
  - con la "Raccolta dati Qualità tecnica (RQTI) – monitoraggio (RQTI 2020)", di cui al Comunicato dell'Autorità 16 giugno 2020, con la quale sono stati richiesti i dati relativi alle annualità 2018 e 2019.

**CONSIDERATO, ANCHE, CHE:**

- anche al fine di definire le misure regolatorie più idonee a permettere una efficace applicazione degli strumenti di supporto del *Next Generation EU*, l'art. 10 della deliberazione 639/2021/R/IDR ha modificato le modalità di calcolo dell'indicatore M1a - "Perdite idriche lineari", ottemperando alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 2672/2021 e introducendo una modalità parametrica di calcolo della lunghezza degli allacci, da utilizzare in assenza di completa geolocalizzazione degli stessi, aggiornando contestualmente la tavola 2 riportata al comma 6.3 della RQTI che definisce le classi di appartenenza del macro-indicatore M1.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- l'attività istruttoria ha riguardato:
  - la completezza dei dati e della documentazione inviata;
  - la coerenza delle modalità di calcolo dei macro-indicatori, anche attraverso l'analisi delle relazioni di accompagnamento;
  - la coerenza interna dei dati inviati;
  - la corrispondenza tra i dati forniti e quelli risultanti dai registri;

- la valutazione delle eventuali istanze sottoposte;
- nell'ambito delle istruttorie svolte sono emersi, in taluni casi, profili di mancanze documentali, di incompletezza o di incongruenze nei dati, o la presenza di situazioni specifiche previste dalla regolazione, quali la presentazione di istanze di esclusione dal meccanismo incentivante, la corresponsione della componente UI2 o l'ottemperanza alla disciplina tariffaria;
- le prime risultanze delle attività istruttorie sono oggetto di successive comunicazioni volte a rendere edotte le gestioni degli esiti delle verifiche svolte, nei casi in cui siano state evidenziate criticità, al fine di consentire i necessari approfondimenti.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno approvare la nota metodologica di cui all'Allegato A del presente provvedimento, volta a evidenziare le prime risultanze istruttorie emerse nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 46/2020/R/IDR per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI)

**DELIBERA**

1. di approvare la nota metodologica di cui all'Allegato A del presente provvedimento, volta a evidenziare le prime risultanze istruttorie emerse nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 46/2020/R/IDR per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI);
2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

8 marzo 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*